

Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Polizza Protezione Commercio
Data di aggiornamento: 20/05/2026
Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SACE BT S.p.A., società del Gruppo SACE, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "SACE S.p.A.", con sede legale in Piazza Poli n. 42, 00187 Roma, capitale sociale Euro 56.539.356,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, P.IVA e codice fiscale numero: 08040071006, R.E.A. n. RM-1069493, iscritta con il numero 1.00149 nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane ed autorizzata, tra l'altro, all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 8 (Incendio ed elementi naturali) e 9 (Altri Danni ai Beni) con provvedimento ISVAP n. 2654 del 28 novembre 2008.
Recapito telefonico: 06.6976971
Sito internet: www.sacebt.it
E-mail: customerservice@sacebt.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): sacebt@cert.sacebt.it

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2025, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 101.315.115 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato ammonta a 56.539.356 euro.

Al 31/12/2025 l'indice di solvibilità Solvency II, corrispondente al rapporto tra i fondi propri di base e il requisito patrimoniale di solvibilità Solvency II, è pari al 2,79.

Si riportano le informazioni riguardanti il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis del Titolo III del D.lgs. 209/2005.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis del D.lgs. 209/2005, calcolato con il modello interno parziale è pari a € 71,8 milioni.

Il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis del D.lgs. 209/2005 è pari a € 27,2 milioni.

L'importo ammissibile di fondi propri a copertura dei suddetti requisiti è pari ad € 184,2 milioni di cui € 171,3 milioni Tier 1, € 12,8 milioni Tier 2.

Le informazioni di bilancio e la relazione sulla solvibilità sono disponibili al seguente indirizzo internet:
<http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto	
 Che cosa è assicurato?	
<p>A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda della polizza Protezione Commercio rappresentano la massima esposizione di Sace BT S.p.A. per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.</p>	
Incendio ed altri danni ai beni	<p>Alla combinazione base possono essere aggiunte garanzie quali eventi sociopolitici, eventi atmosferici, sovraccarico neve, pannelli solari e/o fotovoltaici per danni da fenomeno elettrico, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, fenomeno elettrico, danni indiretti, merci in refrigerazione, ricorso terzi. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Furto	<p>La garanzia copre i danni materiali e diretti causati all'Assicurato sui beni assicurati derivanti da Furto e Rapina. Si può scegliere di acquistare la sola garanzia Furto o aggiungere la garanzia Rapina e altre garanzie quali guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, estorsione anche all'interno dei locali, furto con scasso di denaro (nei cassetti), furto con scasso di denaro (cassaforte/armadio corazzato), Furto commesso da dipendenti dell'Assicurato/Contraente fuori dall'orario di lavoro, portavalori. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Elettronica	<p>La Società si obbliga ad indennizzare: (i) i danni materiali e diretti causati esclusivamente alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque danno non espressamente escluso; (ii) le spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa; (iii) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da: (a) le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; (b) le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; (c) le spese di trasporto della apparecchiatura. L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.</p>
Cristalli	<p>La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, comprensive delle spese di trasporto e di installazione. Sono comunque comprese le rotture: a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell'Assicurato; b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;</p>

	<p>c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;</p> <p>d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;</p> <p>e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine.</p>
Responsabilità Civile RCT-O	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della presente polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato/Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.</p> <p>È presente, inoltre, la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) che tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per infortuni e malattie professionali.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Terremoto	<p>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Ai soli effetti della presente garanzia, si intendono operanti le seguenti esclusioni:</p> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <p>a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;</p> <p>b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;</p> <p>c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;</p> <p>d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;</p> <p>e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.</p> <p>Agli effetti della presente garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti	<p>A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati</p>

	<p>da terremoto.</p> <p><i>L'Impresa non risponde dei danni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) a enti mobili all'aperto; d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; e) causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.
<p>Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (Valore a nuovo)</p>	<p><i>Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; • per i macchinari e le attrezzature (escluso mobilio ed arredamento), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; <p><i>a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: <ul style="list-style-type: none"> a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2) il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: <ul style="list-style-type: none"> a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od attrezzature

	<p>(escluso mobilio ed arredamento), importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione;</p> <p>5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il presente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;</p> <p>6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari od attrezzature (escluso mobilio ed arredamento) di reparti in stato di attività;</p> <p>7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.</p>
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Oltre quanto riportato nel DIP non sono assicurati i soggetti non considerati terzi, vale a dire:</p> <p>a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;</p> <p>b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);</p> <p>c) gli addetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.</p>
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Incendio	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato</p>		
	GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO Per annualità assicurativa e/o per sinistro	FRANCHIGIE E SCOPERTI per sinistro
	Sezione - A - INCENDIO		
	Incendio, implosione, esplosione, scoppio		€ 150,00
	Azione del fulmine		€ 150,00
	Caduta di aeromobili		€ 150,00
	Urto di veicoli stradali o natanti		€ 150,00
	Rovina di ascensori e montacarichi		€ 150,00

<i>Fumo, gas e vapori</i>		€ 150,00
<i>Acqua condotta – Occlusione</i>	€ 5.000,00 per sinistro Max € 10.000,00 per annualità	€ 150,00
<i>Acqua condotta – Rottura accidentale</i>	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Oneri di urbanizzazione</i>	5% della S.A. del Fabbricato – Max € 8.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Guasti per impedire/limitare incendio</i>		€ 150,00
<i>Spese per demolire</i>	10% dell'indennizzo – Max € 50.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Perdita pigione</i>		€ 150,00
<i>Onorari Periti</i>	5% dell'indennizzo – Max € 8.000,00 per sinistro e annualità	€ 150,00
<i>Eventi Atmosferici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Eventi socio politici</i>	80% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Sovraccarico Neve</i>	50% della S. A. per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari</i>	€ 10.000,00 per sinistro e per annualità.	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Pannelli Solari per danni da fenomeno elettrico</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	Scoperto 10% min. € 500,00
<i>Spese di ricerca e riparazione</i>	3% della S. A. per singolo fabbricato – Max € 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento</i>	€ 2.500,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati di pertinenza al fabbricato</i>	€ 1.500,00 per sinistro e per annualità	€ 350,00
<i>Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas</i>	€ 3.000,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
<i>Anticipo Indennizzi</i>	50% dell'ammontare indennizzabile Max € 500.000,00 per annualità (purché l'indennizzo non sia inferiore a € 50.000,00)	
<i>Deflagrazione in per apparecchiature riscaldamento</i>	€ 5.000,00 per sinistro e per annualità	€ 300,00
<i>Gelo</i>	€ 2.500,00 per sinistro e € 5.000,00 per annualità	€ 200,00
<i>Costi accessori per smontaggio e rimontaggio</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00

	<i>Migliorie costruttive</i>	10% dell'indennizzo – Max € 10.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
	<i>I danni da incendio agli oggetti posti all'aperto</i>	€ 600,00 per sinistro e per annualità	€ 250,00
	<i>Fenomeno Elettrico</i>	€ 4.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00
	<i>Danni Indiretti</i>	10% dell'indennizzo – Max € 100.000,00 per annualità	4 giorni
	<i>Merci in refrigerazione</i>		Scoperto 10% - Min. 500,00
Furto	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	Sezione - B - FURTO E RAPINA		
	<i>Guasti cagionati dai ladri</i>	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	<i>Atti vandalici</i>	€ 1.000,00 per sinistro e per annualità	
	<i>Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali</i>		Scoperto 20%
	<i>Estorsione all'interno dei locali</i>		Scoperto 20%
	<i>Furto di denaro (nei cassetti)</i>	5% della S. A. - Max € 2.500,00	200,00
	<i>Furto di denaro (in cassaforte/armadi corazzati)</i>	10% della S. A. - Max € 5.000,00	200,00
	<i>Furto commesso dai dipendenti</i>	10% della S. A. – Max € 5.000,00	Scoperto 20%
	<i>Portavalori</i>	10% della S.A. – Max € 3.000,00	Scoperto 20%
Elettronica	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Elettronica", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	ELETTRONICA		
	<i>Danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche</i>		€ 150,00
	<i>Supporto dati</i>		€ 150,00
	<i>Maggiori costi</i>		3 giorni
	<i>Eventi sociopolitici</i>	80% della S.A.	€ 150,00
	<i>Impianti ed apparecchi ad impiego mobile</i>		Scoperto 20% - Min. € 300,00
	<i>Spese di demolizione e sgombero</i>	10% dell'indennizzo - - Max € 1.500,00	
Cristalli	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Cristalli", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	Sezione - D - CRISTALLI		
	<i>Singola lastra</i>	€ 2.000,00	€ 150,00

Responsabilità Civile RCT/O	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione Responsabilità Civile Rct/o, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato		
	Sezione - E – RESPONSABILITA' CIVILE RCT/O		
	Danni a mezzi sotto carico e scarico	10% del massimale – Max €	€ 250,00
	Committenza veicoli		€ 250,00
	Danni ad autoveicoli e motoveicoli		€ 250,00
	Proprietà e/o conduzione di fabbricati		€ 200,00
	Estensioni Varie		€ 200,00



A chi è rivolto questo prodotto?

La Polizza assicurativa Protezione Commercio è un prodotto ramo danni ideato per proteggere ogni giorno la merce, l'esercizio commerciale e le persone che vi si trovano, con combinazioni di garanzie che consentono una tutela globale.



Quali costi devo sostenere?

Costi intermediazione

La quota parte di remunerazione riconosciuta all'intermediario per questa tipologia di prodotto ammonta in media al 25% calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa
assicuratrice

I reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o i sinistri con SACE BT devono essere inoltrati tramite comunicazione scritta a:

SACE BT S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazza Poli 42, 00187 Roma

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo: reclami@sacebt.it.
La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS:</i></p> <p style="text-align: center;">IVASS Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma fax 06.42133206</p> <p><i>pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	<p><i>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.</i></p>
Mediazione	<i>Interpellando l'Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Non previsti. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p><i>Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.</i></p> <p><i>Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.</i></p> <p><i>Il trattamento fiscale dei premi versati e delle prestazioni assicurative ricevute è disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), Titolo I - Capo VI "Redditi di impresa" e Titolo II - Capo II "Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti.</i></p>
COSA E' IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?	
Diritto all'oblio oncologico	<p><i>Se l'assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.</i></p> <p><i>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i></p> <p><i>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.sacebt.it/sace-bt</i></p>

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<i>L'assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</i>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.